

**DISPOSIZIONI OPERATIVE E REGOLE DI CONDOTTA PER L'ACCESSO, LA SOSTA E LA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO CAMPUS PERRONE - anno 2025-2026**

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

RITENUTO	opportuno procedere a emanare le disposizioni operative e le regole di condotta per l'accesso, la sosta e la circolazione dei veicoli nel parcheggio della sede della Caserma Perrone;
VALUTATO	di approvare tali disposizioni per l'anno 2025-2026;

RENDE NOTE

le seguenti Disposizioni operative e Regole di condotta per l'accesso, la sosta e la circolazione dei veicoli nel parcheggio Campus Perrone nel testo qui di seguito riportato:

**DISPOSIZIONI OPERATIVE E REGOLE DI CONDOTTA PER L'ACCESSO, LA SOSTA E LA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO CAMPUS PERRONE**

Articolo 1

Il parcheggio dispone di **297** posti auto, di cui:

- **68** riservati al personale universitario (contrassegnati da segnaletica orizzontale blu e verticale);
- **210** riservati a studenti (contrassegnati da segnaletica orizzontale bianca);
- **9** riservati a persone diversamente abili (contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla e verticale);
- **3** riservati per il carico e lo scarico delle merci (contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla e verticale);



- **1** riservato ai veicoli di servizio dell'Ateneo (contrassegnato da segnaletica orizzontale blu e verticale);
- **2** riservati a studentesse in stato di gravidanza e/o ai genitori di bambini di età non superiore a due anni abili (contrassegnati da segnaletica orizzontale rosa e verticale);
- **4** riservati alla ricarica di auto elettriche.

Il parcheggio dispone inoltre di **10** posti per motocicli, di cui:

- **7** parcheggi riservati ai motocicli degli studenti
- **3** parcheggi blu riservati ai motocicli del personale

Con l'espressione "personale universitario" si intendono: i docenti di prima e di seconda fascia, i ricercatori universitari, i ricercatori universitari a tempo determinato, i docenti a contratto (limitatamente alla durata dell'incarico) e il personale tecnico amministrativo, bibliotecario e i Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL).

Articolo 2

1. L'accesso al parcheggio può essere libero o subordinato al possesso del badge.
2. Hanno sempre libero accesso al parcheggio:
 - il personale di soccorso, prevenzione e sicurezza pubblica;
 - i fornitori;
 - i veicoli di servizio dell'Ateneo.
3. Per le altre tipologie di utenti l'accesso automobilistico all'area universitaria è consentito soltanto ai veicoli condotti dalle persone in possesso del badge. Ogni veicolo parcheggiato dovrà esibire in modo visibile il contrassegno rilasciato dalla struttura.
4. Il badge è strettamente personale e ne è vietata la cessione ad altre persone.

In caso di smarrimento o furto del badge, il proprietario è tenuto a darne comunicazione tempestiva inviando una mail al seguente indirizzo: parcheggioperrone@uniupo.it.

5. Per ottenere un duplicato del badge, solo in caso di smarrimento, è necessario effettuare un versamento di € 5,00 secondo le modalità che verranno indicate.

Articolo 3

1. Il badge è venduto agli studenti, fatta eccezione per:
 - gli studenti diversamente abili;
 - le studentesse in attesa, limitatamente al solo periodo di gestazione.



Con l'espressione "studenti" si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, del Dipartimento di Scienze del Farmaco, del Dipartimento di Medicina Traslazionale e del Dipartimento di Scienze della Salute, i dottorandi e gli specializzandi del Dipartimento di Medicina Traslazionale, del Dipartimento di Scienze della Salute e del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie, pena l'esclusione dall'ottenimento del badge.

2. Per l'anno 2025/2026 gli studenti avranno a disposizione **360 badge dal costo unitario di € 120,00**. Per gli studenti del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa saranno resi disponibili **170 badge**; per gli studenti dei Dipartimenti di area medica (Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute) saranno resi disponibili un totale di **170 badge**; per gli studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco saranno resi disponibili **20 badge**.

3. Ogni studente ha diritto a richiedere un solo badge.

Articolo 4

1. La richiesta dei badge agli studenti si svolge secondo le tempistiche di seguito illustrate:

- **il giorno 27 novembre 2025, dalle ore 13.00 alle ore 15.00**, sarà abilitato sul sito del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, su quello della Scuola di Medicina e su quello del Dipartimento di Scienze del Farmaco, il link per presentare la domanda per l'ottenimento del badge magnetico; alle ore 15.00, il link sarà disabilitato. Le graduatorie saranno successivamente stilate secondo l'ordine di ricezione, una per i badge destinati agli studenti del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, una per i badge destinati agli studenti del Dipartimento di Medicina Traslazionale e del Dipartimento di Scienze della Salute e una per i badge destinati agli studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco;

- **il giorno 28 novembre 2025** saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del Farmaco, le graduatorie;

- **dal giorno 1 dicembre 2025 al giorno 5 dicembre 2025** gli studenti collocati utilmente in graduatoria dovranno provvedere al pagamento del badge tramite il seguente link:

<https://uniupo.temposrl.it/easycommerce> ed inviare ricevuta dello stesso al seguente indirizzo mail parcheggioperrone@uniupo.it.



Il mancato pagamento entro i termini sopra indicati annulla la prenotazione e autorizza allo scorrimento delle graduatorie.

Il giorno e le modalità di consegna dei badge agli aventi diritto saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, su quello della Scuola di Medicina e su quello di Dipartimento di Scienze del Farmaco.

Articolo 5

Il badge ha validità di un anno dal giorno della consegna.

Articolo 6

1. Tutte le operazioni di circolazione, di manovra, di parcheggio, di salita e discesa dei passeggeri all'interno del parcheggio si svolgono sotto la totale responsabilità degli utenti.
2. Il parcheggio non è sorvegliato; la struttura non è responsabile di ammanchi o furti relativi ai beni lasciati all'interno dei veicoli parcheggiati.
3. La segnaletica relativa alla circolazione e al parcheggio deve essere da chiunque rigorosamente rispettata ed è obbligatorio attenersi alle norme generali del Codice della Strada: a titolo meramente esemplificativo, si ricorda che è fatto divieto di parcheggio ai non autorizzati nelle aree riservate alle persone diversamente abili, nelle aree riservate al carico/scarico merci e nelle aree contraddistinte da cartelli di "divieto di sosta".
4. È fatto divieto di lasciare in sosta i veicoli in posizione tale da costituire intralcio alla circolazione o da impedire il regolare utilizzo dell'area stessa, anche in previsione di circolazione di mezzi di emergenza.
5. Si invita a parcheggiare i motocicli negli appositi stalli.

Articolo 7

1. Per i soggetti autorizzati, il parcheggio è accessibile tutti i giorni feriali, **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00**, salvo diversa indicazione. Nel caso in cui alla chiusura dei cancelli siano presenti veicoli, questi potranno uscire solo il giorno lavorativo successivo.
2. È fatto comunque divieto di lasciare in sosta i veicoli oltre l'orario di apertura. Chi, per motivi di emergenza, fosse costretto a lasciare il veicolo nel parcheggio, deve in ogni caso comunicarlo al personale presente in Portineria (tel. 0321 375 214) e lasciare un recapito per eventuali emergenze.
3. Il possesso del badge magnetico non garantisce il posto riservato, ma solo il permesso di utilizzare l'area, se disponibile.



4. Nel caso in cui i posti disponibili fossero tutti occupati, l'utilizzatore non potrà posteggiare fuori dagli spazi e dovrà uscire dall'area di parcheggio.

Articolo 8

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 7 comporterà la disabilitazione del badge per un periodo di 15 giorni. Il proprietario del veicolo/motociclo sarà avisato della violazione ed eventuale disabilitazione tramite un avviso sul parabrezza. Alle persone recidive verrà revocato in modo definitivo il badge, senza diritto di rimborso alcuno e con l'obbligo di restituzione del badge e del contrassegno.

Articolo 9

1. La struttura si riserva di modificare o sospendere le presenti disposizioni in relazione ad eventuali e motivate esigenze, dando comunque ampia e preventiva comunicazione.
2. Modifiche e sospensioni temporanee non danno diritto a reclami di sorta.

Articolo 10

Ogni richiedente il rilascio del badge magnetico è tenuto a prendere visione ed accettare il presente testo.

Il Direttore
(Prof. Massimo CAVINO)